

Regolamento per la Concessione di contributi a favore di Laureandi

ART. 1

1. L'Università degli Studi dell'Aquila, al fine di favorire il proseguimento degli studi universitari e allo scopo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, di fatto ne limiti l'accesso, mette a disposizione, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, contributi a favore di laureandi che devono svolgere lavori di tesi in località diverse dal comune di residenza e dal comune sede del corso di studi.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'importo dell'ammontare totale di contributi.
3. L'importo massimo di ogni singolo contributo per lavori di tesi in Italia è di euro 1032,91; per tesi svolte all'estero è di euro 2065,83.

ART. 2

1. I sussidi vengono attribuiti mediante concorso al quale possono partecipare studenti che versino in condizioni di particolare bisogno e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritti, nell' a.a. di riferimento del bando, ad un corso di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale con esclusione degli studenti iscritti oltre il II° anno fuori corso. Ai fini del conteggio degli anni complessivi di iscrizione saranno presi in considerazione anche gli anni maturati in percorsi di studio precedenti ad eventuale trasferimento presso questo Ateneo. Non saranno presi in considerazione i periodi di interruzione studi.
 - b) avere un reddito, così come desunto dalla dichiarazione ISEE, non superiore al limite per accedere alle borse di studio regionali;

ART. 3

1. I contributi stanziati vengono concessi in una soluzione con riferimento a spese sostenute nel periodo 1° ottobre – 30 settembre.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di gg. 30, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Le domande potranno pervenire

- ❖ per mezzo di posta elettronica certificata con firma digitale;
- ❖ tramite servizio postale;
- ❖ consegna a mano.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti del Protocollo dell'Università degli Studi dell'Aquila o, in caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.

3. Le domande devono essere corredate da idonea ed originale documentazione:

- dichiarazione del relatore di tesi da cui si evincano le motivazioni che hanno comportato la necessità di svolgere il lavoro di tesi o parte di esso presso strutture in località diverse dal comune di residenza e dal comune sede del corso di studi;
- certificazione della struttura presso cui è stata svolta la tesi attestante l'effettivo periodo di svolgimento del lavoro;
- idonea documentazione attestante le spese sostenute (fatture ricevute etc..).

ART. 4

1. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti e ritenuti validi risulti superiore all'importo disponibile, l'assegnazione avverrà a favore degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare in possesso di certificazione ISEE inferiore.

2. A parità di reddito, i contributi verranno concessi agli studenti in possesso di un merito più elevato, che sarà determinato sulla base della media dei crediti conseguiti per anno di iscrizione. In caso di ulteriore parità si valuterà la media dei voti.

ART. 5

1. Nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al numero dei contributi, i fondi residui verranno utilizzati per finanziare un maggior numero di contributi da assegnare con il bando dell'anno successivo.

ART. 6

1. I contributi non possono essere concessi agli studenti che abbiano beneficiato o beneficino di analoghi contributi da parte di altri enti pubblici o privati. Non possono partecipare al concorso, inoltre, coloro i quali sono iscritti per il conseguimento di un secondo titolo di studio di pari livello.

2. Gli studenti, infine, possono usufruire di tali contributi in un solo anno accademico.

ART. 7

1. La commissione esaminatrice verrà nominata con proprio decreto dal Rettore su proposta del presidente della commissione per il diritto allo studio.

ART. 8

1. Le graduatorie verranno approvate con provvedimento del Rettore e rese pubbliche entro 30 gg dalla scadenza delle domande mediante affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo.